

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE E SOCIETA' E PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

PREMESSE NORMATIVE E OPERATIVE

- L'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dispone: *"...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale..."*;
- L'art. 5 bis comma 1 dello stesso 'Codice' stabilisce: *"La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione..."*;
- L'art. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della legge n. 120/2020 – prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;
- Le norme richiamate fissano il termine dell'1 Ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;
- Le misure previste dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate *"Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice"*;
- L'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 stabilisce che, scaduto il termine dell'1 Ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applichi alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegni contestualmente e d'ufficio *"...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore"*;
- La norma appena richiamata non esplicita l'imposizione di alcuna comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio agli interessati, tuttavia – nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa - si ritiene opportuno darne evidenza ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- L'art. 5 comma 2 bis DL 179/2012 stabilisce che, scaduto il termine dell'1 Ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applichi alle imprese individuali inadempienti - *"...previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni..."* - la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegni contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- I procedimenti d'ufficio indicati sono regolati da disposizioni speciali che non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, i quali sembrano anzi indirettamente esclusi dalla stessa previsione dell'art. 5 comma 2 bis del DL 179/2012, secondo cui dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- L'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 dispone: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;
- La direttiva fornita dal giudice del registro delle imprese il 14 Giugno 2021 stabilisce, a questo proposito, che la comunicazione di avvio dei procedimenti di cancellazione delle società di persone e di capitali riguardanti un elevato numero di soggetti sia notificata con modalità semplificate - sulla base dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nella sezione dedicata all'Albo *online* (di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009) qualora si tratti di imprese prive di domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato, revocato, invalido o inattivo;
- Tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese sono applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto: il contesto ricorre anche per l'assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali delle imprese o società;
- Unioncamere con lettera del 23 Maggio 2022 ha fornito indirizzi operativi sul tema e ha comunicato che il Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio è in grado di erogare il domicilio digitale con le caratteristiche e i limiti tecnici previsti dall'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti d'ufficio richiamati da tali disposizioni;
- L'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate *“...le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta”*: in ottemperanza a tale norma, è pertanto opportuno definire regole di dettaglio per dare attuazione agli articoli 16 comma 6 bis e 5 comma 2, sopra ricordati, qualora riguardino un ampio numero di destinatari;
- La definizione di regole di dettaglio per l'assegnazione d'ufficio e 'massiva' dei domicili digitali – nonché per l'emissione dei verbali di accertamento sanzionatorio - è necessaria per organizzare in modo funzionale l'attività dell'ufficio del registro delle imprese e per regolare la gestione delle comunicazioni 'in uscita' – dirette cioè alle imprese individuali e società inadempienti – nonché 'in entrata', trasmesse dagli operatori economici all'ufficio. Tale aspetto è segnalato nella comunicazione di Unioncamere sopra ricordata, che contiene in allegato uno schema di regolamento.
- Tutto ciò premesso, sono introdotte le seguenti disposizioni regolamentari per organizzare le attività dell'ufficio del registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi nell'assegnazione dei domicili digitali alle imprese individuali e società inadempienti.

Art 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **“Albo camerale online”** – l'Albo di cui all'art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della camera di commercio, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009;

- b) **“Assegnazione massiva del domicilio digitale”** – L’assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c) **“Cassetto digitale dell’imprenditore”** - la piattaforma digitale prevista dall’art. 16 comma 6 bis DL n. 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 DL n. 179/2012, disponibile per ogni impresa all’indirizzo web <https://impresa.italia.it>;
- d) **“Diffida”** – l’atto di diffida destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, ai sensi dall’art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
- e) **“Domicilio digitale assegnato d’ufficio”** - il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall’ufficio del registro delle imprese in base agli artt. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL n. 179/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti;
- f) **“Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio”** - il gestore previsto dall’art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 DL 179/2012 quale soggetto incaricato dell’erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore;
- g) **“Iscrizione d’ufficio”** - L’iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale assegnato dall’ufficio del registro delle imprese;
- h) **“Iscrizione massiva d’ufficio”** – L’iscrizione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società.
- i) **“Procedimento d’ufficio”** - il procedimento amministrativo avviato dall’ufficio del registro delle imprese al fine di assegnare e iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale di cui alla lettera e);
- j) **“Procedimento massivo”** – Il procedimento d’ufficio di cui alla lettera i) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento.
- k) **“Registro delle imprese”** – Il registro di cui all’art. 2188 del codice civile e all’articolo 8 della Legge n. 580/1993.
- l) **“Sito istituzionale”** - il sito *web* ufficiale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, di cui all’URL ‘www.milomb.camcom.it’.
- m) **“Ufficio del registro delle imprese”** – L’ufficio istituito presso la camera di commercio dall’art. 8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

Art. 2

Gestione massiva e periodica delle assegnazioni d’ufficio dei domicili digitali

1. L’Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi dell’art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dell’art. 5 comma 2 DL 179/2012 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d’ufficio a causa dell’inattività o revoca dello stesso.
2. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative all’assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese o società sono ordinariamente gestite nell’ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.

Art. 3

Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: fasi del procedimento

1. L'assegnazione massiva d'ufficio dei domicili digitali alle imprese avviene essenzialmente mediante le fasi procedurali di seguito illustrate:

- a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese;
- b) pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali che ne siano prive, con contestuale diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 4 comma 2;
- c) pubblicazione su sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società con invito a presentare regolare domanda di iscrizione entro il termine fissato dal dirigente competente;
- d) diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo mediante pubblicazione sui profili istituzionali *social web* della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, newsletter, email, comunicazioni alle associazioni di categoria e/o agli ordini professionali interessati;
- e) gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con l'utenza, anche al fine di permettere la regolarizzazione e quindi l'iscrizione – medio tempore – dei domicili digitali comunicati dalle imprese individuali o dalle società;
- f) definizione dell'elenco finale delle imprese individuali destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento del suddetto elenco, nel formato previsto, nello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;
- g) definizione dell'elenco finale delle società destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento del suddetto elenco, nel formato previsto, nello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;
- h) assegnazione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni imprenditore individuale o società, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, secondo quanto previsto dagli artt. 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
- i) iscrizione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene ordinariamente lo stesso giorno in cui vengono svolte le attività sub h) ed è compiuta, con modalità automatizzate, dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;
- j) (contestualmente a quanto indicato sub 'h') emissione cumulativa (cd. 'massiva') del verbale di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese individuali o società che abbiano omesso l'adempimento. La notifica del verbale ai titolari delle imprese individuali e ai legali rappresentanti delle società è compiuta presso il domicilio digitale così assegnato d'ufficio.

Art. 4

Comunicazione di avvio del procedimento e diffida

1. La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all'art. 3 comma 1 punto b) – è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nella sezione dell'Albo camerale *online* e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi.

2. La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale *online*. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida.

3. La comunicazione massiva di avvio del procedimento di cui all'art. 3 punto c) è effettuata con le modalità indicate dal primo comma qualora sia disposta dal conservatore del registro delle imprese/dal dirigente responsabile dell'area anagrafica/dal responsabile del procedimento.

4. Qualora l'ufficio del registro delle imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa/società nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio.

Art. 5

Conclusione del procedimento e termini

1. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):

a) con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese;

b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunichi il proprio domicilio digitale ai sensi dell'art. 4 ultimo comma.

2. Il procedimento descritto nell'art. 3 si conclude entro il termine di quattro mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 6

Diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali

1. Il Conservatore del registro delle imprese o il dirigente responsabile possono disporre che la notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali sia inoltre diffusa mediante altri canali - quali *direct mailing*, *newsletter*, *social web* istituzionali, comunicazioni alle associazioni di categoria o agli ordini professionali interessati - al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle imprese individuali o delle società.

Art. 7

Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Il responsabile del procedimento di assegnazione dei domicili digitali è individuato nel responsabile dell'Unità organizzativa preposta all'attività oppure dal Conservatore del registro delle imprese. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali nel registro delle imprese, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento. Allo stesso modo, il responsabile del procedimento relativo all'emissione massiva e alla successiva gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio è individuato nel responsabile dell'Unità organizzativa preposta all'attività oppure dal Conservatore del registro delle imprese.

2. L'assegnazione massiva dei domicili digitali e la loro iscrizione massiva nel registro delle imprese è compiuta ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Conservatore del registro delle imprese/dirigente dell'Area anagrafica.

3. Il Conservatore del registro delle imprese – oppure il Segretario Generale, nel caso in cui l'atto amministrativo debba essere direttamente assunto dal Conservatore - è il soggetto titolare del potere

sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali e l'emissione e gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio.

Art. 8

Disattivazione e dismissione del domicilio digitale assegnato d'ufficio

1. In caso di cancellazione dell'impresa o della società dal registro imprese, il domicilio digitale assegnato d'ufficio viene mantenuto attivo per dodici mesi: decorso tale termine viene disattivato. La disattivazione avviene anche qualora l'impresa comunichi, con apposita domanda telematica, il proprio e nuovo domicilio digitale.
2. Con la disattivazione viene inibita la ricezione di nuovi messaggi ma il titolare dell'impresa individuale o il rappresentante della società può continuare ad accedere, per ulteriori 180 gg., al domicilio digitale assegnato d'ufficio attraverso il cassetto digitale dell'imprenditore; decorso tale lasso di tempo l'accesso al domicilio digitale, già disattivato, diviene indisponibile.

Art. 9

Tutela della riservatezza "Privacy"

1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento/atto di indirizzo avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia del provvedimento che lo approva ed è con esso pubblicato nella sezione dell'Albo camerale *online* del sito istituzionale dell'Ente.